

DETERMINAZIONE DSAI/39/2018/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA
CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 9 maggio 2018

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio

- (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 489/2013/R/idr, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe – secondo gruppo” (di seguito: deliberazione 489/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 329/2016/E/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- l’articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l’Autorità, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d’ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall’Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore abbia indicato

elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;

- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- l’articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l’articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- con il punto 1 della deliberazione 489/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato d’ufficio la tariffa per gli anni 2012-2013 ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 per alcune gestioni che ricadono nelle casistiche specificate all’articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, tra cui il Comune di Pusiano (di seguito: Comune), gestore in economia del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Como, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell’articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dei dati di cui alla medesima deliberazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 329/2016/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul primo biennio del MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltreché, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l’applicazione delle tariffe all’utenza e l’efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 27-31 marzo e 3-6 aprile 2017, una verifica ispettiva presso Como Acqua S.r.l. (di seguito: Como Acqua), società individuata dall’Ente d’Ambito con deliberazione n. 36 del 29 settembre 2015, come gestore affidatario *in-house providing* del SII nel territorio dell’ATO di Como;

- a seguito della citata verifica è emersa la necessità di richiedere, con nota del Direttore della Direzione Accountability e Enforcement del 3 ottobre 2017 (prot. Autorità n. 32175), opportuni chiarimenti e riscontri documentali alle dichiarazioni rese in quella sede ai quali Como Acqua ha risposto con nota del 20 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37675);
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, nonché dall'esame della nota e della documentazione inviata successivamente da Como Acqua con la nota del 20 novembre 2017, è emerso che in violazione del punto 1 della deliberazione 489/2013/R/idr, il Comune non ha applicato ai consumi 2012-2013 la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione; in particolare, come emerge altresì dalle dichiarazioni di Como Acqua di cui alla citata nota del 20 novembre 2017, nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 489/2013/R/idr, il Comune ha continuato ad applicare la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione a valere sui consumi degli anni 2012 e 2013 (doc. 4.2.b allegato alla *check list* nonché "risposta chiarimenti punto 2" della relazione allegata alla nota del 20 novembre 2017);
- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta contestata relativa alla prescritta applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità per gli anni 2012-2013 sia cessata, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori

formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti del Comune di Pusiano;
- le conseguenze delle condotte in contestazione verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta del Comune contrasta con la regolazione del SII posta a garanzia dell'effettività e della certezza del sistema tariffario nonché della completezza e correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità per l'esercizio delle proprie funzioni;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente* non si riscontrano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio di previsione disponibile risultano per il Comune ricavi nell'anno 2017 per euro 167.333;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione della condotte contestata ancora in essere, mediante l'adempimento

del citato obbligo, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Pusiano per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 2.500 (duemilacinquecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione della condotta contestata, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2 (comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 93/11), utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa di cui al punto 4 (i), previa cessazione della condotta contestata ancora in essere – che dovranno essere comunicate all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonchè del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Pusiano (Codice Fiscale 00512860131) mediante PEC all'indirizzo comune.pusiano@pec.regione.lombardia.it nonchè all'Ufficio d'Ambito di Como mediante PEC all'indirizzo aato@pec.provincia.como.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

9 maggio 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro